

— foglio di mappa n. 141, particelle nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, per una superficie di Ha 320.51.88.

— foglio di mappa n. 142, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, per una superficie di Ha 137.58.37;

— foglio di mappa n. 162, particelle nn. 11, 2, 3, 53, 98, 114 e 115, per una superficie di Ha 20.27.92.

Art. 2

Per la durata del presente decreto, che ha validità decennale, a far data dalla notifica, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 571 del 17 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 17 marzo 1998, agli obblighi assunti, nonché l'inadempienza alle eventuali norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale finanze e credito, con circolari prot. n. 9846 e n. 9847 del 2 luglio 2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo (art. 2, D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione siciliana, quale ente impositore destinatario del gettito.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata altresì dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio, a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 agosto 2011.

GENNA

(2011.36.2675)021

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2011.

Conferma per l'anno 2011 all'ARNAS Civico di Palermo della materia relativa alla gestione del contratto di proroga con l'industria dell'emoderivazione, alla corresponsione delle spettanze per la lavorazione del plasma siciliano e alla distribuzione dei prodotti emoderivati.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

Visto il decreto 28 aprile 2010, n. 1141 recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Visto il decreto 15 dicembre 2010, n. 3102 recante "Interventi a supporto della plasmapiroduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati";

Visto il decreto 30 dicembre 2010 recante "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesto ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto 17 maggio 2010, n. 1263, con il quale, per tutto l'anno 2010, l'ARNAS Civico e Benfratelli di Palermo ha mantenuto la gestione del contratto di proroga con l'industria della plasmaderivazione e la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute per la lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in emoderivati;

Considerato che, con il medesimo provvedimento, la struttura trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo ha mantenuto, fino alla fine dell'anno 2010, l'assegnazione delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione del plasma siciliano alle singole aziende sanitarie;

Ritenuto di dover confermare all'ARNAS Civico di Palermo, per tutto l'anno 2011, la gestione del contratto di proroga con l'industria dell'emoderivazione e la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione per la lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in emoderivati;

Considerato di dover demandare alla struttura trasfusionale della stessa azienda sanitaria l'assegnazione delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione del plasma, l'eventuale autorizzazione all'acquisto degli emoderivati, laddove non risultassero disponibili dal conto lavorazione e l'annuale rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria unitamente alla quota di prodotti emoderivati assegnati nell'anno a ciascuna di esse;

Considerato che, per l'attività di lavorazione del plasma raccolto, l'industria preposta alla plasmaderivazione Kedrion ha previsto, per l'anno 2011, giusta nota del 15 febbraio 2011 assunta al protocollo del Dipartimento DASOE n. 16213 del 16 febbraio 2011, un importo di spesa pari a € 7.150.000,00 (comprensiva di IVA 10%);

Considerata l'offerta della Regione Veneto, giusta nota dell'8 aprile 2011 assunta al protocollo del dipartimento ASOE n. 33146 dell'8 aprile 2011, in rappresentanza dell' "Accordo interregionale plasma", alla cessione, in favore della Regione Sicilia e senza oneri di spesa aggiuntivi, di un prodotto semilavorato del plasma per la produzione di 11.2 milioni di UI di antitrombina III;

Considerato che, per l'emoderivazione del suddetto semilavorato debba essere prevista una spesa, riferita alla quantità di prodotto emoderivato che verrà condizionato nell'anno 2011, pari a € 1.100.000,00 (comprensiva di IVA 10%) giusta nota prot. n. 10/MM del 16 maggio 2011 di risposta a nota prot. n. DASOE/6 37551 del 26 aprile 2011;

Considerato, altresì, di dovere prevedere un'assegnazione, a favore dell'ARNAS Civico di Palermo, come richiesto dal commissario straordinario dell'Azienda medesima con nota prot. n. 612 del 14 maggio 2011 per gli adempimenti richiesti e connessi alla gestione del contratto di proroga, al periodico pagamento delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione, alla rendicontazione periodica ai competenti uffici di questo Assessorato delle spettanze corrisposte all'industria, all'attività di distribuzione degli emoderivati, alle farmacie ospedaliere richiedenti e alla rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria e la quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di esse;

Ritenuto di potere forfettariamente quantificare in € 75.000,00 il contributo a favore dell'ARNAS Civico di Palermo per la copertura dei costi refluenti dagli adempimenti richiesti all'Azienda medesima;

Ritenuto che, per la copertura del costo delle prestazioni specificate nelle parti che precedono, il dipartimento per la pianificazione strategica, attraverso il servizio economico finanziario, provvederà ad attribuire un'assegnazione pari ad € 8.325.000,00 (IVA ed ogni altro onere compresi) con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione, all'ARNAS Civico di Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ARNAS Civico di Palermo mantiene, per tutto l'anno 2011, la materia relativa alla gestione del contratto di proroga con la società farmaceutica e alla corresponsione delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione.

Compete all'ARNAS Civico di Palermo la rendicontazione periodica delle spettanze dovute all'industria Kedrion che dovrà essere trasmessa al servizio 5 economico finanziario del dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Art. 2

La struttura trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo mantiene, per l'intero esercizio 2011, le funzioni di Centro regionale di assegnazione degli emoderivati (CRAE) alle farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie; alla medesima viene anche demandato il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto degli emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti, laddove questi non risultassero disponibili dal conto lavoro.

Il CRAE dell'ARNAS Civico di Palermo si farà, altresì, carico della comunicazione semestrale, al servizio 6 Trasfusionale del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di essa nonché della produzione del report dell'anno 2011 da trasmettere entro il 31 gennaio 2012.

Art. 3

Per gli adempimenti di cui sopra, viene prevista, a favore dell'ARNAS Civico di Palermo, un'assegnazione a destinazione vincolata di € 8.250.000,00 di cui € 7.150.000,00 (comprensiva di IVA 10%) per l'emoderivazione del plasma siciliano raccolto e di € 1.100.000,00 (comprensiva di IVA 10%) per il condizionamento della quota di semilavorato acquisibile extraregione nell'anno 2011.

Per la copertura dei costi di gestione del servizio, all'ARNAS Civico di Palermo viene riconosciuta forfettariamente la somma di € 75.000,00.

Art. 4

La somma complessiva di € 8.325.000,00 graverà a fronte delle risorse del Fondo sanitario regionale ed in particolare della parte iscritta sul capitolo 413301 del bilancio 2011 della Regione siciliana.

Il presente decreto viene inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato della salute per il controllo di competenza.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 luglio 2011.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 12 agosto 2011 al n. 155.

(2011.29.2184)102

DECRETO 12 agosto 2011.

Modifica ed integrazioni al decreto 5 novembre 2010, concernente adozione del patto per la salute 2010/2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che approva i livelli essenziali di assistenza e nel cui allegato 2C individua i DRG's ad elevato rischio di inappropriatazza se trattati in regime di ricovero ordinario;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in forza della quale le Regioni vengono impegnate nella riduzione dei volumi di assistenza ospedaliera, tale da assicurare un tasso di ospedalizzazione complessiva pari a 180 per 1.000 abitanti, di cui il 20% costituito, di norma, da ricoveri in regime diurno;

Visto il decreto 18 ottobre 2007, n. 2229 "Contenimento delle prestazioni classificate in appropriate e ad alto rischio di inappropriatazza";

Visto il decreto 3 dicembre 2007 "Spedalità privata preaccreditata - Chiusura negoziazione 2007", in particolare l'art. 4 il quale estende all'ospedalità privata le disposizioni di cui al citato decreto 18 ottobre 2007, n. 2229;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 11 maggio 2009, n. 875 "indirizzi per l'attuazione del day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe delle prestazioni";

Vista la circolare dell'8 luglio 2009, n. 275 "Indirizzi sull'applicazione del decreto 875/2009 "Day Service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private della Regione;